

Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 4 (BUR n. 2/1984)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE (AINEVA).

Art. 1

La Regione del Veneto, in applicazione dell'articolo 8 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, partecipa con le Regioni Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e con le province autonome di Trento e di Bolzano all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA), secondo le norme dello Statuto, concordato con gli altri Enti partecipanti, che, allegato alla presente legge, ne forma parte integrante.

Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte giusta accordi tra gli Enti associati e saranno approvate con legge regionale.

Art. 2

La costituzione dell'associazione di cui alla presente legge diviene efficace con l'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti che dispongono l'adesione degli altri Enti associati.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1983 in lire 5 milioni, si fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio per l'esercizio finanziario 1983 dotato di uno stanziamento di lire 5 milioni e lo storno di pari importo dal capitolo 80020 " Fondo di ricerca per spese impreviste " dello stesso esercizio.

Lo stanziamento degli esercizi successivi sarà determinato dalla legge di bilancio a norma dell'[articolo 32](#), primo comma, della legge regionale n. 72/1977.

Art. 4

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

omissis (1)

SI OMETTE ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1.

(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.